

## **Art. 12/bis – Disposizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi (P.C. – D.I.A.)<sup>1</sup>**

1. Non è ammesso il rilascio di titoli abilitativi sotto il profilo edilizio, né decorre l'efficacia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), relativi ad interventi pubblici o privati, non rispondenti alle prescrizioni di cui all'Ordinanza n.3 del 22/01/2008 *Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto*.
2. Sono esclusi dalla presente disposizione i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di impianti tecnologici a rete.
3. Gli atti abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati previa presentazione di atto d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati.

---

<sup>1</sup> Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.05.2012, avente ad oggetto: **"Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio"**, in vigore dal 09.06.2012.